



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4611

Seduta del 26/04/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI DEFINITIVE PER L'ESERCIZIO 2020 IN ORDINE ALLA REMUNERAZIONE DEI CONTRATTI CON LE STRUTTURE SOCIO SANITARIE E DELLA SALUTE MENTALE NELL'AMBITO DELLA CORNICE DISPOSITIVA DI CUI ALLA DGR XI/4049/2020 E DELLE NORME NAZIONALI CHE HANNO DISPOSTO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI/RISTORI A LORO FAVORE PER L'EMERGENZA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

I Dirigenti Rosetta Gagliardo Alessia Brioschi Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 42 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la seguente normativa a livello nazionale:

- Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-Legge del 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al D.P.C.M. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;
- Decreto-Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020." che ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», convertito in L. 176 il 18 dicembre 2020, in particolare l'art. 19 ter (Prestazioni acquistate dal Servizio Sanitario Nazionale da privati accreditati) che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 che, all'art. 1 c. 495 ha confermato per le regioni che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso le attività ordinarie, la possibilità di riconoscere, anche per il 2021, un contributo, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti a tantum, alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24 “Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020”;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da Covid -19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico, e, in particolare, con riferimento agli effetti prodotti sul modello di gestione delle unità di offerta della rete sociosanitaria dai vincoli derivanti dall'applicazione delle regole di prevenzione e controllo Covid correlate;

RICHIAMATA la DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020” in particolare il paragrafo 6.3.8. “Negoziazione”;

RICHIAMATA la DGR XI/3182 del 26 maggio 2020 “Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020” che in considerazione dell'emergenza pandemica in atto e della diffusione sul territorio dell'epidemia da Covid-19:

- ha prorogato al 31 ottobre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori per l'acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- ha disposto la continuazione del pagamento degli acconti a regole vigenti, fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta ed in attesa del perfezionamento del contratto definitivo;

RICHIAMATA la nota della DG Welfare G1.2020.23340 del 17/06/2020 che ha richiesto, tra l'altro, di recepire le previsioni della DGR XI/3182 del 26 maggio 2020 sull'estensione della validità del contratto, definendo apposito schema da sottoporre alla firma degli enti gestori specificando che gli importi del contratto provvisorio gennaio/aprile si intendono estesi proporzionalmente per il nuovo periodo di validità gennaio/ottobre, tenuto in ogni caso fermo, come disposto dalla stessa DGR XI/3182 del 26 maggio 2020, l'efficacia di quanto previsto dalla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DGR XI/2672/2020 in merito alla definizione del valore del contratto definitivo;

RICHIAMATE le determinazioni di cui alla DGR XI/2672 paragrafo 6.3.8. "Negoziazione" sulle regole di definizione del contratto definitivo per il 2020;

RICHIAMATO il Decreto n. 15629 della DG Welfare dell'11/12/2020 *"Attuazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1) alla DGR XI/3782 del 3/11/2020 "Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza covid-19" e nelle DGR n° XI/3518/2020 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 – 1° provvedimento" e DGR XI/3783 del 3/11/2020 "Aggiornamento delle regole di finanziamento per l'ADI e le cure palliative domiciliari per l'esercizio 2020", che:*

- ha integrato i budget di produzione delle ATS già assegnati con Decreto 962/2020 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza nel rispetto delle risorse stanziare con la DGR 2672/2019, così come aggiornati con DGR XI/3581/2020, XI/3782/2020 e XI/3783/2020;
- ha dato mandato alle ATS di procedere, ai fini della stipula dei contratti definitivi per il 2020 alla integrazione dei budget 2020 con gli erogatori accreditati e a contratto con il SSR sulla base delle regole di definizione dei budget di cui alla DGR XI/2672/2019 opportunamente adeguati per recepire gli adeguamenti tariffari della DGR XI/3782/2020 e le specifiche previsioni della DGR XI/3782/2020 in materia di Adi e cure palliative domiciliari;
- ha demandato a successivo provvedimento della Direzione Centrale Finanza e Bilancio l'aggiornamento delle relative assegnazioni alle ATS;

RICHIAMATI, per gli effetti sulla valorizzazione dell'attività erogata nel 2020 dalle unità di offerta della rete sociosanitaria:

- DGR XI/3518 del 5/08/2020 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020 – 1° provvedimento"* che ha assegnato risorse aggiuntive pari a euro 5.000.000 per l'attività ADI;
- DGR XI/3529 del 5/08/2020 *"Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica"*;
- DGR XI/3782 del 3/11/2020 *"Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19"*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- DGR XI/3913/2020 del 25/11/2020 *“Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR XI/3226 del 09/06/2020 e XI/ 3524 del 5/08/2020 recante ulteriori indicazioni per la gestione dei pazienti covid-19 nella rete territoriale.”*;

RICHIAMATE altresì le determinazioni di cui dalla DGR XI/3783/2020, in ordine alle *“regole di riconoscimento della produzione”* nell'ambito dell'ADI e delle Cure palliative domiciliari, nell'ottica di favorire la logica di gestione delle risorse per le cure domiciliari degli erogatori dell'area non intercompany a livello di ATS;

DATO ATTO che la DGR XI/4049 del 14/12/2020 recante *“Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020”*:

- ha disposto di prorogare al 30 dicembre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e sociosanitari;
- ha approvato la revisione e le integrazioni allo Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di Unità d'offerta sociosanitarie accreditate” – di cui all'Allegato 4) della medesima DGR;
- ha approvato la proposta di “Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie” parte integrante del contratto – di cui all'Allegato 5) della medesima DGR;
- ha disposto di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

STABILITO di dare atto che Regione Lombardia ha provveduto al ricalcolo del valore della produzione erogata dalle unità di offerta sociosanitarie sull'esercizio 2020, ivi comprese quelle afferenti all'area della salute mentale per l'area non intercompany, considerando gli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla L.R. 24/2020, come attuata per l'esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, in allineamento alle relative specifiche determinazioni applicative;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la DGR XI/4354/2021 prevede che l'applicazione della L.R. 24/2020, per quanto previsto al comma 1 dell'art. 1, si configura come un'integrazione delle misure adottate a livello statale per garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni attraverso il riconoscimento dei relativi costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2, e che pertanto non limita la possibilità per gli enti gestori di accedere ai ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale, secondo indicazioni che saranno oggetto di successivi provvedimenti, in ogni caso entro i limiti previsti dalle stesse indicazioni nazionali;

RICHIAMATI in particolare i seguenti punti del dispositivo della DGR XI/4354/2021:

- il punto 6) che demanda a successivi provvedimenti la determinazione delle regole per l'applicazione dei ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale, a valere sulle quote di budget 2020 residue;
- il punto 7) che prevede che la determinazione dei congruagli avverrà considerando in primis il confronto tra produzione valorizzata tenendo conto della L.R. 24/2020 e livello di budget contrattualizzato con le ATS e, successivamente gli ulteriori ristori/contributi previsti dalla normativa nazionale e dai provvedimenti di Giunta di recepimento degli stessi;
- il punto 8) che prevede che i congruagli per l'anno 2020 avverranno non oltre il 30/06/2021, fatte salve, in ogni caso, le particolari esigenze legate al completamento delle procedure di ristoro/contributi sopra menzionate;

TENUTO CONTO che la norma dell'art. 109 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, definisce uno speciale regime giuridico per le unità di offerta alle quali si applica, in quanto temporalmente antecedente a quello disposto con riferimento alle sospensioni delle altre unità di offerta dall'art. 19 ter del Decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito nella L. 176 18 dicembre 2020, in particolare l'art. 19 ter (Prestazioni acquistate dal Servizio Sanitario Nazionale da privati accreditati) che ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che pertanto, con riferimento all'art. 109, trovano applicazione le determinazioni di cui all'allegato 3) alla DGR XI/3782 del 3/11/2020 come integrate e specificate dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che tale regime trova fondamento in una regolamentazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che ha disposto a livello nazionale la chiusura nel corso del 2020 dei centri diurni della rete sociosanitaria e le modalità per il successivo relativo riavvio in un quadro specifico di regole di prevenzione e controllo Covid correlate;

STABILITO pertanto, con riferimento alle unità di offerta sociosanitarie territoriali che rientrano nel campo di applicazione della norma dell'art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come distintamente declinate all'allegato 3) alla DGR XI/3782 del 3/11/2020, di prevedere che l'art. 109 trova applicazione nella sola ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sulla singola unità di offerta tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020 e dalla L.R. 24/2020 e successiva DGR XI/4354/2021, è inferiore a quello pari al valore del corrispondente budget di produzione negoziato nel 2020 e che, ai fini della gestione istruttoria del procedimento diretto al riconoscimento del contributo trovano applicazione i requisiti e le indicazioni di cui all'allegato 3) alla DGR XI/3782/2020, come integrati dall'allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell'allegato 1), a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici- di unità di offerta sociosanitarie ubicate sul proprio territorio che, all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, risultano in ipo-produzione e rientrano nel campo di applicazione del contributo di cui all'art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come individuate con DGR XI/3782/2020:

- lo schema di domanda ai fini dell'accesso alla concessione del contributo ex art. 109 previsto una tantum sull'esercizio 2020, come riportato all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di rilevazione dello scostamento costi incomprimibili - di mantenimento/ricavi riferiti al periodo marzo 2020 – settembre 2020, necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato sul 2020, come riportato sempre all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di concessione del contributo di cui all'art. 109, sono tenuti al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di riferimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 - c.d. "Decreto Rilancio"- , così come risultante a seguito dell'approvazione dell'art 19 ter del Decreto-legge 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 il 18 dicembre 2020, che prevede:

- al comma 5-bis) che *"le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo a tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata"*;
- al comma 5 ter) che *"la disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni sociosanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020"*;

VISTA la nota prot. 4429-26/02/2021-DGPR0GS-MDS-P inviata dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni, in merito alle Modalità di applicazione articolo 4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020, sotto il profilo del termine "sospensione", in particolare chiarendo se la sospensione delle attività debba ricondursi tanto alle ordinanze regionali che hanno "direttamente" circoscritto le tipologie di prestazioni erogabili, quanto i provvedimenti che hanno



Regione Lombardia

LA GIUNTA

"indirettamente" limitato l'attività delle strutture attraverso l'obbligo di adottare misure volte a contenere la diffusione del virus;

RILEVATO che nella nota sopra richiamata viene specificato che:

- in considerazione della ratio della norma in oggetto, si ritiene che l'impatto derivante dalla sospensione delle attività ordinarie, qualora in assenza di specifici provvedimenti regionali/provinciali, possa derivare anche solo dalle Linee di indirizzo emanate a livello nazionale, in considerazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- si ritiene valida l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34/2020, ancorché la Regione o la Provincia o, i propri enti non abbiano adottato uno specifico provvedimento di sospensione;
- il ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget assegnato e sottoscritto costituisce un limite massimo, per cui alle strutture dovrà essere riconosciuta la sola percentuale del budget risultante dalla somma tra la produzione 2020 rendicontata entro budget e i costi fissi sostenuti per il periodo di sospensione delle attività;
- il ristoro riconosciuto ai sensi della richiamata normativa deve, poi, tenere conto dell'eventuale acconto mensile nel limite del predetto 90% del budget assegnato e sottoscritto, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020;
- una volta definito - ai sensi del comma 5 bis - l'importo spettante alla struttura sulla base della produzione rendicontata nonché sulla base della rendicontazione dei soli costi fissi correlati al periodo di sospensione delle attività a ristoro dei quali potrà essere riconosciuto un contributo "una tantum" nei limiti e nelle modalità sopra descritti, le regioni e le province autonome potranno, operare i dovuti congruagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del citato comma 5;

DATO ATTO altresì che con successiva nota prot. 0006393-23/03/2021-DGPROGS-MDS-P inviata dalla Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ai Direttori Generali della sanità delle Regioni, ad oggetto *"Ulteriori chiarimenti sulla modalità di applicazione articolo 4, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 (rif. precedente nota del Ministero della salute prot.*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

n. 4429 del 26 febbraio 2021)”, è stato chiarito che” Sulla base delle linee di indirizzo nazionali – adottate a partire dal 29 febbraio 2020 e fino al 3 novembre 2020 - e, se adottati, sulla base dei propri provvedimenti regionali e provinciali, ciascuna regione e provincia autonoma potrà, pertanto, valutare le richieste di ristoro presentate dalle strutture private accreditate, ai sensi dell'articolo 4, commi 5-bis e 5-ter del decreto legge n. 34/2020”;

VALUTATO pertanto di ritenere che il periodo di sospensione rilevante ai fini della valutazione delle richieste di ristoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 ter del D.L. n. 34/2020 da parte degli Enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie, tenuto conto delle suddette linee di indirizzo e dei provvedimenti regionali assunti nel corso del 2020, decorre da marzo 2020 a tutto il 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO infine che il contributo è diretto a concorrere per la sola parte dei costi fissi a rilevanza sanitaria e, pertanto, con riferimento ai soli costi fissi di gestione dell'unità d'offerta non coperti dalla quota dovuta dalla famiglia a titolo di compartecipazione, se prevista, o da altra contributi/ricavi di periodo;

STABILITO di prevedere, ai fini dell'applicazione alla rete delle unità di offerta sociosanitarie delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5 ter del D.L. 34/2020, come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2020 le unità di offerta sociosanitarie accreditate e a contratto con scheda di budget, gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici – che non possono presentare domanda per la richiesta del contributo di cui all'art. 109 del DL 34/2020, gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici, come indicato al paragrafo 1) dell'allegato 2), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel campo applicativo del contributo stesso, calcolata a livello regionale tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, DGR XI/3913/2020 e dalla DGR XI/4354/2021 attuativa della L.R. 24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed è riconosciuto fino al tetto del 90% di tale budget;
- il contributo è pari alla differenza tra il “valore complessivo” della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

produzione dell'unità di offerta calcolato come indicato al punto precedente e quello corrispondente al totale dei costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla stessa unità di offerta non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro il limite del 90% del valore del budget assegnato e sottoscritto per il 2020 per la medesima unità di offerta;

- il contributo in oggetto non può essere riconosciuto agli Enti gestori a contratto, senza scheda di budget;

RITENUTO di approvare l'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo *una tantum* sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4 comma 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 del 18 dicembre 2020, legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle unità di offerta sociosanitarie territoriali e della salute mentale di cui al paragrafo 1) del medesimo allegato 2);

STABILITO di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici - di unità di offerta sociosanitarie ubicate sul proprio territorio che, all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, risultano in ipo-produzione sotto il 90% del budget contrattuale assegnato e non hanno i requisiti per la presentazione della richiesta di concessione di cui all'art. 109 del DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020:

- lo schema di domanda ai fini dell'accesso alla concessione del contributo ex dell'art. 4 comma 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 del 18 dicembre 2020, previsto una *tantum* sull'esercizio 2020, come riportato all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di rilevazione dei costi fissi relativi al periodo marzo 2020 - dicembre 2020, necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget negoziato sul 2020, come riportato sempre all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il file in formato elettronico a supporto della compilazione della scheda di rilevazione dei costi sopra richiamata;

STABILITO di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di concessione del contributo di cui all'art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, sono tenuti al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di riferimento;

STABILITO di dare mandato alle ATS perché procedano a garantire controlli a campione nell'ambito delle autocertificazioni prodotte in relazione ai procedimenti amministrativi attuativi dell'art. 109 e dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter della DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020 di cui agli allegati 1) e 2) costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DATO ATTO che la DGR XI/4049 del 14/12/2020 "*Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020*", prevede di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di ulteriori rimodulazioni;

VALUTATO, in attuazione di quanto previsto dalla DGR XI/4049/2020, come richiamato al punto precedente del presente provvedimento, in via eccezionale e con effetti non storicizzabili sull'esercizio 2021, tenuto conto del quadro dell'emergenza pandemica che ha interessato il 2020 e ancora in corso di prevedere la possibilità ulteriori e definitive rimodulazioni a chiusura dell'esercizio 2020, finalizzando le disponibilità residue di FSR 2020 già assegnato alle singole ATS, a favore delle unità di offerta sociosanitarie a budget che si trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell'applicazione degli effetti della L.R. 24/2020;

STABILITO di approvare l'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "*Rimodulazione definitiva unità di offerta sociosanitarie - esercizio 2020, in conformità alla DGR XI/4049/2020*", dando mandato agli Uffici competenti della DG Welfare perché procedano;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti in ambito sociosanitario territoriale in sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020 attraverso le risorse residue di FSR 2020 disponibili nell'ambito del valore complessivo già assegnato alle singole ATS e da queste certificato mediante dichiarazione da rendere agli atti istruttori della DG Welfare, precisando, con riferimento all'area del gioco d'azzardo patologico che la relativa rimodulazione sarà operata a livello regionale a carico delle risorse vincolate nazionali dedicate, tenuto conto del valore delle risorse di fondo vincolato ancora disponibili entro il limite del valore complessivo assegnato alle ATS con decreto della Direzione Generale Welfare n. 18069 del 4/12/2018 e n. 9794 del 13/8/2020;
- al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti dell'area non intercompany della salute mentale in sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020 entro il limite delle risorse residue di FSR 2020 disponibili nell'ambito del valore complessivo già assegnato alle singole ATS con riferimento al paragrafo 3.2, punto 3) – area dell'Assistenza Psichiatrica e della Neuropsichiatria Infantile della DGR XI/2672/2020;

RITENUTO di escludere dalla rimodulazione:

- eventuali economie sulla rete intercompany;

eventuali economie prodotte sulle assegnazioni riconosciute alle ATS a titolo di utilizzi di risorse di FSR di anni precedenti;

RITENUTO di prevedere che i competenti uffici della DG Welfare procedono alla rimodulazione delle eventuali risorse di FSR 2020 disponibili:

- in proporzione all'iperproduzione di tutte le unità di offerta interessate;
- prevedendo in ogni caso che l'ente gestore interessato ad accedere alla quota così calcolata proceda alla sottoscrizione con la ATS di contrattualizzazione di una apposita specifica scheda che formalizza che tali risorse hanno carattere straordinario e non sono storicizzabili sull'esercizio 2021 e successivi;

STABILITO di prevedere che restano escluse dal processo di rimodulazione di cui ai punti precedenti le unità di offerta che risultano in iperproduzione solo all'esito dell'applicazione della L.R. 24/2020 , tenuto conto delle determinazioni di cui alla DGR XI/4354/2021;

STABILITO di demandare a successivi atti della DG Welfare per l'attuazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

operativa del presente provvedimento, anche in termini di eventuali ulteriori indicazioni con carattere di precisazione/miglior finalizzazione delle determinazioni assunte, in ogni caso entro il limite invalicabile delle risorse di FSR 2020 complessivamente assegnato alle singole ATS;

DATO ATTO che gli adempimenti previsti dal presente provvedimento non comportano ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale poiché la copertura finanziaria delle attività oggetto di aggiornamento alla luce delle determinazioni assunte, è assicurata dalle risorse già assegnate alle Aziende Sanitarie con DDG n. 16480 del 24.12.2020 (ASSESTAMENTO 2020) e dalle ulteriori deliberazioni già precedentemente citate, attualmente accantonate nella GSA e impegnate nel bilancio regionale a favore della GSA ai capitoli 7647 e 8374 (imp. 2020/19279 e imp. 2020/19744);

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

STABILITO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che Regione Lombardia ha provveduto al ricalcolo del valore della produzione erogata dalle unità di offerta sociosanitarie sull'esercizio 2020, ivi comprese quelle afferenti all'area della salute mentale, considerando gli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla L.R. 24/2020, come attuata per l'esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, in allineamento alle relative specifiche determinazioni applicative;
2. di prevedere che con riferimento alle unità di offerta sociosanitarie territoriali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e dell'area non intercompany della salute mentale che rientrano nel campo di applicazione della norma dell'art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come distintamente declinate all'allegato 3) alla DGR XI/3782 del 3/11/2020, che l'art. 109 trova applicazione nella sola ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sulla singola unità di offerta tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020 e dalla L.R. 24/2020 e successiva DGR XI/4354/2021, è inferiore a quello pari al valore del corrispondente budget di produzione negoziato nel 2020 e che, ai fini della gestione istruttoria del procedimento diretto al riconoscimento del contributo trovano applicazione i requisiti e le indicazioni di cui all'allegato 3) alla DGR XI/3782/2020, come integrati dall'allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell'allegato 1), a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici- di unità di offerta sociosanitarie ubicate sul proprio territorio che, all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, risultano in ipo-produzione e rientrano nel campo di applicazione del contributo di cui all'art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come individuate con DGR XI/3782/2020:
 - lo schema di domanda ai fini dell'accesso alla concessione del contributo ex art. 109 previsto una tantum sull'esercizio 2020, come riportato all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - lo schema di rilevazione dello scostamento costi incomprimibili - di mantenimento/ricavi riferiti al periodo marzo 2020 – settembre 2020, necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato sul 2020, come riportato sempre all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di concessione del contributo di cui all'art. 109, sono tenuti al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di riferimento;
5. di prevedere, ai fini dell'applicazione alla rete delle unità di offerta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sociosanitarie e all'area non intercompany della salute mentale, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5 ter del D.L. 34/2020, come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, che:

- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2020 le unità di offerta sociosanitarie accreditate e a contratto con scheda di budget, gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici – che non possono presentare domanda per la richiesta del contributo di cui all'art. 109 del DL 34/2020, gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici, come indicato al paragrafo 1) dell'allegato 2), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - il contributo è concesso nell'ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a budget erogata e valorizzata sul 2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel campo applicativo del contributo stesso, calcolata a livello regionale tenendo conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, DGR XI/3913/2020 e dalla DGR XI/4354/2021 attuativa della L.R. 24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di produzione assegnato e sottoscritto ed è riconosciuto fino al tetto del 90% di tale budget;
 - il contributo è pari alla differenza tra il "valore complessivo" della produzione dell'unità di offerta calcolato come indicato al punto precedente e quello corrispondente al totale dei costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla stessa unità di offerta non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo marzo/dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro il limite del 90% del valore del budget assegnato e sottoscritto per il 2020 per la medesima unità di offerta;
 - il contributo in oggetto non può essere riconosciuto agli Enti gestori a contratto, senza scheda di budget;
6. di approvare l'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della gestione istruttoria da parte delle ATS del procedimento diretto al riconoscimento del contributo previsto a titolo *una*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tantum sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4 comma 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 del 18 dicembre 2020, legato all'emergenza Covid ed erogato a ristoro dei soli costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti dalle unità di offerta sociosanitarie territoriali e della salute mentale di cui al paragrafo 1) del medesimo allegato 2);

7. di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici - di unità di offerta sociosanitarie e dell'area non intercompany della salute mentale ubicate sul proprio territorio che, all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, risultano in ipo-produzione sotto il 90% del budget contrattuale assegnato e non hanno i requisiti per la presentazione della richiesta di concessione di cui all'art. 109 del DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020:
 - lo schema di domanda ai fini dell'accesso alla concessione del contributo ex dell'art. 4 comma 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così come risultante a seguito dell'approvazione dell'art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 del 18 dicembre 2020, previsto una *tantum* sull'esercizio 2020, come riportato all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - lo schema di rilevazione dei costi fissi relativi al periodo marzo 2020 – dicembre 2020, necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget negoziato sul 2020, come riportato sempre all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - il file in formato elettronico a supporto della compilazione della scheda di rilevazione dei costi sopra richiamata;
8. di prevedere che gli enti gestori interessati alla richiesta di concessione del contributo di cui all'art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, sono tenuti al rispetto delle modalità e delle tempistiche definiti nell'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'ambito del procedimento istruttorio gestito dalle ATS di riferimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

9. di dare mandato alle ATS perché procedano a garantire controlli a campione nell'ambito delle autocertificazioni prodotte in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 109 e art. 4 commi 5 bis e 5 ter della DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020 di cui agli allegati 1) e 2) costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
10. di approvare l'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante *"Rimodulazione definitiva unità di offerta sociosanitarie - esercizio 2020, in conformità alla DGR XI/4049/2020"*, dando mandato agli Uffici competenti della DG Welfare perché procedano:
- al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti in ambito sociosanitario territoriale in sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020 attraverso le risorse residue di FSR 2020 disponibili nell'ambito del valore complessivo già assegnato alle singole ATS e da queste certificato mediante dichiarazione da rendere agli atti istruttori della DG Welfare, precisando, con riferimento all'area del gioco d'azzardo patologico, che la relativa rimodulazione sarà operata a livello regionale a carico delle risorse vincolate nazionali dedicate, tenuto conto del valore delle risorse di fondo vincolato ancora disponibili del valore complessivo assegnato alle ATS con decreto della Direzione Generale Welfare n. 18069 del 4/12/2018 e n. 9794 del 13/8/2020;
 - al calcolo della rimodulazione a favore dei contratti dell'area non intercompany della salute mentale in sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020 entro il limite delle risorse residue di FSR 2020 disponibili nell'ambito del valore complessivo già assegnato alle singole ATS con riferimento al paragrafo 3.2, punto 3) – area dell'Assistenza Psichiatrica e della Neuropsichiatria Infantile della DGR XI/2672/2020;
11. di escludere dalla rimodulazione eventuali economie di FSR 2020 sulla rete intercompany o prodotte sulle assegnazioni riconosciute alle ATS a titolo di utilizzi di risorse di FSR di anni precedenti;
12. di stabilire che i competenti uffici della DG Welfare procedono alla rimodulazione delle eventuali risorse di FSR 2020 disponibili:
- in proporzione all'iperproduzione di tutte le unità di offerta interessate;
 - prevedendo in ogni caso che l'ente gestore interessato ad accedere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla quota così calcolata proceda alla sottoscrizione con la ATS di contrattualizzazione di una apposita specifica scheda che formalizza che tali risorse hanno carattere straordinario e non sono storicizzabili sull'esercizio 2021 e successivi;

13. di prevedere che restano escluse dal processo di rimodulazione di cui ai punti precedenti le unità di offerta che risultano in iperproduzione solo all'esito dell'applicazione della L.R. 24/2020, tenuto conto delle determinazioni di cui alla DGR XI/4354/2021;
14. di dare atto che gli adempimenti previsti dal presente provvedimento non comportano ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale poiché la copertura finanziaria delle attività oggetto di aggiornamento alla luce delle determinazioni assunte, è assicurata dalle risorse già assegnate alle Aziende Sanitarie con DDG n. 16480 del 24.12.2020 (ASSESTAMENTO 2020) e dalle ulteriori deliberazioni già precedentemente citate, attualmente accantonate nella GSA e impegnate nel bilancio regionale a favore della GSA ai capitoli 7647 e 8374 (imp. 2020/19279 e imp. 2020/19744);
15. di demandare a successivi atti della DG Welfare per l'attuazione operativa del presente provvedimento, anche in termini di eventuali ulteriori indicazioni con carattere di precisazione/miglior finalizzazione delle determinazioni assunte, in ogni caso entro il limite invalicabile delle risorse di FSR 2020 complessivamente assegnato alle ATS con decreto n. 16480 del 24/12/2020 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza;
16. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA NORMA DELL'ART. 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020
--

1. COMUNICAZIONE DALLA DG WELFARE ALLE ATS DELLA DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 2020

Al fine di disporre degli elementi istruttori propedeutici all'applicazione dell'art.109 del DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, i competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel corso del mese di aprile alle singole ATS una tabella che, distintamente per singolo contratto, declina il valore della produzione calcolato considerando gli effetti prodotti dagli incrementi tariffari di cui alla DGR XI/3782/2020, alla DGR XI/3913/2020 e alla L.R. 24/2020, come attuata per l'esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, dettagliando analiticamente le seguenti dimensioni:

- gli effetti dell'applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di prestazioni assoggettabili;
- la valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in considerazione della tariffa pari a euro12 per singola prestazione/gg di cura erogata;
- valore complessivo consolidato della produzione erogata;
- valore dell'ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del contributo massimo riconoscibile);

2. TRASMISSIONE DALLE ATS AGLI ENTI GESTORI IN IPOPRODUZIONE SUL 2020 DELLO SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVO ALLEGATO COSTI/RICAVI

Ricevuta la tabella di cui al punto precedente e nell'ambito del processo di gestione istruttoria del contributo in oggetto, **le ATS trasmettono** tempestivamente a tutti gli enti gestori diversi da ASST e IRCSS pubblici, di unità di offerta sociosanitarie e della salute mentale dell'area non intercompany ubicate sul proprio territorio, che:

- **rientrano** nel campo di applicazione del contributo ex art. 109, come individuate con **DGR XI/3782/2020** (cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, centri semiresidenziali dipendenze);
- all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti dal quadro normativo regionale, risultano in **ipo-produzione**;
- per la quale/le quali è stato presentato all'ATS il **piano di riavvio/di gestione** ai sensi del Piano territoriale regionale di cui alla DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020 nel quadro di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 con conseguente ed **effettivo riavvio**;
- lo schema di domanda ai fini della richiesta di accesso alla concessione del contributo ex art 109 in oggetto, previsto una tantum sull'esercizio 2020, secondo il modulo riportato in fondo al presente allegato
- il format semplificato di scheda struttura 2020, finalizzato alla definizione del livello di contributo concedibile entro il tetto del budget negoziato, da valorizzare con

riferimento (competenza) al periodo marzo 2020 settembre 2020, in allineamento a quanto previsto dalla DGR XI/3782/2020;

- la tabella per singolo contratto con la valorizzazione definitiva della produzione erogata con riferimento all'esercizio 2020, con il seguente dettaglio:
 - gli effetti dell'applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di prestazioni assoggettabili;
 - valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in considerazione della tariffa pari a euro 12 per singola prestazione/gg di cura erogata;
 - valore totale consolidato della produzione erogata;
 - valore dell'ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del contributo massimo riconoscibile).

Attraverso tale tabella l'ATS comunica quindi all'Ente gestore:

- l'importo della produzione riconosciuta a budget;
- il budget ancora disponibile (valore dell'ipoproduzione), quale tetto massimo per la concessione del contributo ex art. 109 in oggetto.

Pertanto in sintesi:

VALORIZZAZIONE PRODUZIONE A BUDGET (FE1)

+ INCREMENTO TARIFFARIO L.R. 24/2020

=

VALORE COMPLESSIVO PRODUZIONE A BUDGET 2020

E, conseguentemente:

- **possono** fare richiesta per contributo di cui all'art. 109 gli Enti gestori di unità d'offerta il cui "valore complessivo" risulti inferiore al budget negoziato con ATS, per Enti diversi da quelli della rete intercompany (ASST/IRCSS pubblici);
- **non possono** fare richiesta per contributo di cui all'art. 109 gli Enti gestori di unità d'offerta il cui "**valore complessivo**" a budget (vedi sopra) risulti superiore al budget negoziato con ATS. Non possono in ogni caso presentare richiesta di contributo le strutture che, al termine del periodo di sospensione, non hanno ripreso l'erogazione di servizi in qualsiasi forma, secondo quanto risulta dalla rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE GESTORE ALLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA' DI OFFERTA INTERESSATE,

L'ente gestore ricevuta da ATS la comunicazione di cui al paragrafo 2) del presente allegato, può presentare **entro il 17/05/2021**, domanda di contributo unitamente allo schema analitico dei costi e dei ricavi, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, e relativi al periodo marzo 2020 settembre 2020. Lo schema analitico dei costi e dei ricavi per il periodo marzo 2020 settembre 2020 è costituito da una scheda semplificata elaborata a partire dal modello di scheda struttura.

L'Ente gestore unico - definito con specifico atto regionale - anche di tipologie di unità di offerta di diversa tipologia presenti in AFAM, può, solo con riferimento a quelle unità di offerta (tra quelle ricomprese nell'atto che lo riconosce ente unico):

- ubicate sul territorio della ATS a cui la domanda è presentata;
- ricomprese nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 109 (secondo l'elenco di cui alla DGR XI/3782/2020);
- caratterizzate da uno scostamento negativo di periodo costi incomprimibili-mantenimento ricavi marzo/settembre 2020);

presentare domanda di concessione del contributo in oggetto, in relazione allo scostamento complessivo (somma degli scostamenti) di periodo dei costi/ricavi delle unità di offerta interessate, al fine del concorso complessivo delle corrispondenti disponibilità contrattuali di budget (somma corrispondente al valore totale dell'ipo-produzione) alla determinazione del valore massimo del contributo concedibile dalla ATS, redatta secondo lo schema tipo riportato in fondo al presente allegato.

4. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA' DI OFFERTA E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'ATS, ricevuta la domanda di contributo da parte dall'Ente gestore:

- verificata la correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo definiti e di completezza in ordine all'effettiva indicazione di tutte le informazioni in essi richieste;
- coerenza dei dati indicati dall'Ente gestore con quelli riportati nella tabella inviata dalla ATS stessa;
- verificato che il documento economico analitico di periodo marzo 2020 settembre 2020 valorizza effettivamente uno scostamento negativo;
- la correttezza del valore del contributo richiesto in rapporto al valore dell'ipo-produzione 2020 comunicato all'ente gestore;

ne riconosce, con proprio provvedimento, la copertura entro il tetto del budget assegnato e sottoscritto dall'Ente gestore.

Qualora la domanda di concessione è presentata dall'Ente gestore con riferimento a contratti caratterizzati da un **budget negoziato** trasversalmente a **diversi setting** assistenziali e solo alcuni di questi rientrano nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 109, il budget valido - budget teorico disponibile, costituente tetto massimo riconoscibile - ai fini del contributo in oggetto è calcolato in proporzione al valore/peso che, nell'esercizio precedente, la produzione rendicontata su tale setting ha assunto sul valore totale rendicontato su tutti i setting di contratto. Regione Lombardia provvederà a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei contratti sui vari setting ai fini di individuare le quote che concorrono ai fini delle richieste ex art. 109 oppure alle richieste ex art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/3020; in ogni caso, ai fini della predetta individuazione delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non può superare il valore del budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei setting.

In caso di domanda di contributo presentata dall'**Ente gestore unico** di unità di offerta anche di diversa tipologia presenti in AFAM, l'ATS procede al riconoscimento del contributo tenendo conto del raffronto tra il valore complessivo del budget per esse negoziato e quello del totale dello scostamento costi/ricavi di periodo come risultanti

dagli schemi analitici prodotti dall'Ente gestore agli atti istruttori di ATS elaborati per singola struttura e dal medesimo inviati in allegato alla domanda di contributo. Il contributo è concesso con provvedimento dell'ATS ed è dalla stessa imputato per singola tipologia di UDO (ricompresa nell'ente unico) in base all'incidenza dello scostamento di periodo costi/ricavi indicato sulla singola tipologia di unità di offerta rispetto al totale degli scostamenti per i quali è presentata domanda.

Verificato il livello di contributo richiesto in rapporto al budget disponibile, l'ATS procede, con proprio provvedimento, a disporre la concessione a favore dell'ente gestore che ne ha fatto richiesta, comunicandolo a quest'ultimo ai fini della successiva emissione della fattura.

I valori riconosciuti a titolo di concessione ai sensi dell'art. 109, vengono portati interamente a costo sulla ATS di ubicazione (contrattualizzazione) della struttura, distintamente sulle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria individuate dalla DGR XI/3782/2020.

L'ATS di ubicazione delle unità di offerta procede pertanto:

- a indicare nell'apposito modello predisposto dalla DG Welfare, 2020, l'incremento a costo determinato dall'applicazione dell'art. 109 DL 34/2020, conv. L. 77/2020, distintamente per tipologia di unità di offerta, ai fini della determinazione a livello regionale del decreto di assegnazione del FSR 2020 definitivo per la chiusura dell'esercizio, da trasmettere ai competenti uffici della DG Welfare entro maggio;

5. FATTURA A CONGUAGLIO ESERCIZIO 2020: QUOTA A TITOLO DI REMUNERAZIONE SULLA PRODUZIONE RESA E RENDICONTATA E QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 109

Qualora la somma tra l'importo spettante a titolo di remunerazione della produzione complessiva a budget resa e rendicontata sull'esercizio 2020 e il valore della concessione disposta da ATS in forza dell'art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, superi il totale delle somme già erogate all'Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, l'ATS comunica all'Ente gestore il valore della fattura a conguaglio chiedendogli di riportare distintamente nel testo della medesima:

- la quota dovuta a titolo di remunerazione della produzione a budget erogata e rendicontata;
- la quota dovuta a titolo di concessione una tantum sull'esercizio 2020 in relazione all'applicazione del contributo in oggetto, corrispondente al valore indicato nel provvedimento di ATS che concede il contributo (iva esclusa);
- il valore degli acconti totali erogati, al fine del calcolo del conguaglio dovuto.

La ATS contabilizza i costi legati alla concessione del contributo sugli stessi conti di costo e di NI_SAN su cui contabilizza i costi legati alla remunerazione della produzione erogata e rendicontata.

Qualora invece la somma tra l'importo spettante a titolo di remunerazione della produzione complessiva a budget resa e rendicontata sull'esercizio 2020 e il valore della

ALLEGATO 1) INDICAZIONI ART 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020

concessione disposta da ATS in forza dell'art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, è inferiore al totale delle somme già erogate all'Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, l'ATS procede a emettere nota di credito a congruaglio.

Schema per la presentazione della Domanda di concessione del contributo di cui alla norma dell'art.109 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, a favore delle tipologie di Unità d'offerta sociosanitarie elencate dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020 (cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali Dipendenze) concesso una tantum sull'esercizio 2020 per costi incompressibili/mantenimento relativamente alla/alte unità d'offerta per la quale/le quali è presentata domanda e riferiti al periodo marzo 2020 settembre. Contributo riconosciuto una tantum e non storicizzabile sul 2021 e gli esercizi successivi.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL'ART.109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020 A FAVORE DELLE TIPOLOGIE DI UNITA' DI OFFERTA SOCIOSANITARIE DIURNE ELENCAE DALLA DGR XI/3782 DEL 3/11/2020
--

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore _____ con sede legale nel comune di _____ via _____,

PRESENTA DOMANDA

di concessione del contributo indicato nella colonna H) della tabella più sotto riportata, previsto una tantum sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art.109 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 a favore delle tipologie di unità di offerta sociosanitarie elencate dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020 (*), in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per l'esercizio 2020 in attuazione della DGR XI/4049/2020, con riferimento alla/alte unità d'offerta sociosanitarie distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle sempre più sotto riportate:

- avendo per la stessa/le stesse verificato che rientra/rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto come individuate dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020 (1);
- dando atto che, all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti a livello regionale in applicazione delle determinazioni 2020, presenta/presentano un valore complessivo di produzione a budget inferiore al budget 2020, risultando pertanto in ipo- produzione;
- avendo presentato all'ATS il piano di riavvio/di gestione ai sensi del Piano territoriale regionale di cui alla DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020 nel quadro di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 con conseguente effettiva riattivazione, a tutela delle persone in carico e degli operatori;

ALLEGATO 1) INDICAZIONI ART 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020

(1) la DGR XI/3782 del 3/11/2020 comprende: cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali Dipendenze

E

A TAL FINE

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

DICHIARA CHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- con riferimento al periodo marzo 2020 settembre 2020 la gestione della/delle unità di offerta indicate nella tabella sotto riportata evidenzia lo scostamento negativo tra costi incompressibili-mantenimento/ricavi di periodo (2) marzo 2020/settembre 2020 riportato nella colonna G):

Tabella 1: Richiesta contributo

A	B	C	D	E	F (D-E)	G	H	I
TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA (3)	DENOMINAZIONE UNITA' DI OFFERTA	CUDES	BUDGET 2020	VALORE COMPLESSIVO DELLA PRODUZIONE (COME COMUNICATO DA ATS) A BUDGET	BUDGET ANCORA DISPONIBILE (4)	SCOSTAMENTO COSTI INCOMPRIMIBILI-MANTENIMENTO /RICAVI RIFERITI AL PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2020 NELLA GESTIONE DELLA UDO (INDICARE VALORE INSERITO IN CORRISPONDENZA DELLA LETTERA s) DELLA TABELLA n. 2 "RILEVAZIONE COSTI/RICAVI")	CONTRIBUTO RICHIESTO (ENTRO IL TETTO DELLA COLONNA F) (INDICARE IL VALORE DELLO SCOSTAMENTO COSTI/RICAVI ENTRO IL TETTO DEL BUDGET INDICATO NELLA COLONNA F)	DATA DI PRESENTAZIONE POG ALLA ATS

(2) si precisa che i budget di unità di offerta non gestite nell'ambito dell'Ente unico non possono compensarsi

(3) cdd, cdi centri diurni neuropsichiatria infanzia, centri diurni salute mentale, strutture di riabilitazione accreditate per ciclo diurno continuo, sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR IX/3239/2012, Centri Semiresidenziali Dipendenze

ALLEGATO 1) INDICAZIONI ART 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020

- per la stessa/stesse unità di offerta l'Ente ha presentato il piano di riavvio/di gestione ai sensi della DGR XI/3183/2020 o della DGR XI/3226/2020) con conseguente effettiva riattivazione;
- ai fini delle imputazioni a costo e a ricavo per i mesi marzo/settembre 2020, sono stati applicati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti i ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a qualsiasi titolo conseguiti alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della perdita che sarà coperta attraverso il presente contributo;
- i costi incomprimibili – di mantenimento/ricavi sono stati distintamente indicati dal sottoscritto in conformità al livello analitico definito nello schema di rilevazione sotto riportato;
- lo schema/gli schemi di rilevazione sotto riportato/i valorizza/valorizzano l'analitica della gestione economica dell'unità di offerta per la/le quale/i è presentata domanda evidenziando lo scostamento tra costi incomprimibili - di mantenimento/ricavi relativamente al periodo marzo 2020 – settembre 2020, calcolato tenendo conto dei conti di costo e delle tipologie di ricavi che alimentano le macrovoci di scheda sotto individuate;

Tabella 2: Scheda rilevazione costi/ricavi

Valori riferiti al periodo 1/3/2020-30/9/2020		
Tipologia di Unità di Offerta		
Denominazione		
Comune di ubicazione		
Cudes		
MACROVOCI A COSTO (5)	COSTI	€
1	COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€
2	COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€
3	COSTI ATTIVITA ALBERGHIERA (NON SANITARIA)	€
4	COSTI ATTIVITA SUPPORTO (MISTA)	€
	(A)TOT COSTI	€

MACROVOCI A RICAPO	RICAVI	€
1	RICAVI DA FONDO SANITARIO (BUDGET+EXTRA BUDGET)	€
2	RETTE	€
3	ALTRI RICAVI	€
4	CONTRIBUTI/RISTORI (escluso il contributo per cui è presentata sui domanda)	€
	(B)TOT RICAVI	€

ALLEGATO 1) INDICAZIONI ART 109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020

(6)	S= (A)-(B)= SCOSTAMENTO di periodo da confrontare con budget residuo	€
-----	--	---

- (5) Le singole macrovoci sono valorizzate indicando la somma dei singoli conti di costo ricompresi nel modello scheda struttura.
- (6) Lo schema costi/ricavi di cui sopra è riportato tante volte quante sono le unità di offerta per le quali la domanda è presentata (copiare, incollare e compilare lo schema per ogni unità di offerta per cui la domanda è presentata)
- di essere consapevole che l'ATS potrà effettuare controlli a campione allo scopo di accertare la veridicità di quanto qui dichiarato;

allegando copia del documento di identità valido.

Luogo e data

Firma digitale _____

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/2020, CONV. L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020 - C.D. "DECRETO RISTORI BIS" - CONV. CON LEGGE N. 176/2020 - CONCESSO A TITOLO DI RISTORO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID

1. UNITA' DI OFFERTA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

In considerazione dei provvedimenti che nel corso del 2020, nel quadro dell'emergenza pandemica da SARS-Covid 19, a livello nazionale e regionale hanno limitato l'attività della rete sociosanitaria territoriale attraverso l'obbligo di adottare specifiche misure volte a contenere la diffusione del virus a tutela delle persone in carico e degli operatori, rientrano nel campo di applicazione del contributo una tantum sull'esercizio 2020 di cui all'art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 conv. con legge n. 176/2020 (di seguito: contributo di cui all'art. 4 commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020), le unità di offerta sociosanitarie e dell'area della salute mentale:

- per le quali non è possibile presentare domanda di contributo ai sensi dell'art. 109 del DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020;
- a contratto e con scheda di budget assegnato e sottoscritto, (ivi compresi i progetti dell'area della salute mentale e le ipotesi di Enti gestori titolari di budget collegato a concessioni disposte all'esito di selezioni di progetti sperimentali approvati nel quadro della programmazione regionale);
- gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS pubblici;
- il cui valore complessivo di produzione, all'esito dell'applicazione degli incrementi tariffari previsti dal quadro normativo regionale 2020, è inferiore al 90% del valore del budget assegnato.

2. COMUNICAZIONE DALLA DG WELFARE ALLE ATS DELLA DEL VALORE COMPLESSIVO DELLA PRODUZIONE 2020

Al fine di disporre degli elementi istruttori necessari per la valutazione delle richieste di ristoro una tantum sull'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 4, commi 5 bis e 5 ter, D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, i competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel corso del mese di aprile i competenti uffici della DG Welfare trasmettono nel corso del mese di aprile alle singole ATS una tabella che, distintamente per singolo contratto, declina il valore della produzione calcolato considerando gli effetti prodotti dagli incrementi tariffari di cui alla DGR XI/3782/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla L.R. 24/2020, come attuata per l'esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, dettagliando analiticamente le seguenti dimensioni:

- gli effetti dell'applicazione della Legge 24/2020 in termini di volume di prestazioni assoggettabili;
- la valorizzazione economica dei volumi come sopra definiti in considerazione della tariffa pari a euro12 per singola prestazione/gg di cura erogata;
- valore complessivo consolidato della produzione erogata;
- valore dell'ipo-produzione (budget disponibile, ai fini del calcolo del contributo massimo riconoscibile);
- budget ancora disponibile, pari al 90% del budget assegnato e sottoscritto sul 2020);

Il contributo è concesso nella sola fattispecie in cui il "**valore complessivo**" della produzione a budget erogata e valorizzata sul **2020** sulla singola unità di offerta rientrante nel campo applicativo del contributo stesso, tenuto conto degli effetti derivanti dall'incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del 3/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla DGR XI/4354/2021 attuativa della L.R. 24/2020, **è inferiore al 90%** del valore del corrispondente **budget di produzione** assegnato e **sottoscritto** ed è riconosciuto fino al **tetto del 90%** di tale budget.

Il contributo è pari alla **differenza** tra il "**valore complessivo**" della **produzione** dell'unità di offerta calcolato come indicato più sopra e quello corrispondente al **totale dei costi fissi**, riferiti alla stessa unità di offerta per il periodo marzo 2020 - dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo. Tale differenza è riconoscibile **entro il limite del 90%** del valore del **budget** assegnato e sottoscritto per il **2020** per la medesima unità di offerta.

Pertanto:

- **possono** fare richiesta per contributo di cui all'art. 4 commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, gli Enti gestori di unità d'offerta il cui "**valore complessivo**" di produzione a budget risulti inferiore al 90% del budget negoziato con ATS (Enti diversi da quelli della rete intercompany: ASST/IRCSS pubblici);
- **non possono** fare richiesta per contributo di cui all'art. 4 commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, gli Enti gestori di unità d'offerta il cui "**valore complessivo**" di produzione a budget risulti superiore al 90% del budget negoziato con ATS.
- che hanno i requisiti per l'accesso al contributo di cui all'art. 109 del DL 34/2020 conv. nella L. 77/2020

3. TRASMISSIONE DALLE ATS AGLI ENTI GESTORI IN IPOPRODUZIONE SUL 2020 DELLO SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO E RELATIVO ALLEGATO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI

Ricevuta la tabella di cui al punto precedente, nell'ambito del processo di gestione istruttoria del contributo in oggetto, le ATS trasmettono a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici - di unità di offerta sociosanitarie e/o della salute mentale ubicate sul proprio territorio che:

- **rientrano** nel campo di applicazione del contributo a ristoro di cui all'art. 4, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 34/2020, come individuate al paragrafo 1 del presente allegato);
- risultano in **ipo-produzione** all'esito dell'applicazione degli effetti degli incrementi tariffari disposti dal quadro normativo regionale e presentano un **valore complessivo** di produzione 2020 **≤ al 90% del budget 2020** assegnato;
- lo schema di domanda per la richiesta del contributo in oggetto previsto una tantum sull'esercizio 2020, da redigere utilizzando il modulo riportato in fondo al presente allegato, recante il format della scheda per l'indicazione dei **costi fissi** riferiti alla stessa unità di offerta per il periodo marzo 2020 - dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo, necessario ai fini dell'individuazione del livello massimo di contributo concedibile entro il tetto del 90% del budget negoziato sul 2020 per l'unità di offerta per la quale è presentata domanda;
- la tabella per singolo contratto riportante i dati utili alla presentazione della domanda;

- la tabella messa a disposizione dagli uffici della DG Welfare, con l'individuazione della natura fissa o variabile di ciascuno dei singoli conti di costo già ricompresi nelle macrovoci di scheda struttura, utile ai fini del calcolo da parte dell'Ente gestore dei costi e dei ricavi previsti nel format sopra richiamato; in tale ambito l'Ente potrà comunque considerare la specificità del proprio assetto contrattuale e del relativo impatto sulla struttura dei costi.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE GESTORE ALLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA' DI OFFERTA INTERESSATE, REDATTA SU SPECIFICO SCHEMA DI DOMANDA E DI FORMAT DI RILEVAZIONE DEI COSTI FISSI

L'ente gestore ricevuta da ATS la comunicazione di cui al paragrafo 2) del presente allegato, può presentare entro il 17/05/2020, domanda di contributo ex art. 4 unitamente allo schema per l'esposizione dei costi fissi di competenza del periodo **marzo/dicembre 2020** in relazione alla medesima unità di offerta, autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo.

La domanda e lo schema per l'esposizione dei costi fissi sono redatti dall'Ente gestore utilizzando gli schemi tipo riportati in fondo al presente allegato.

L'ente gestore unico – definito tale con specifico atto regionale - anche di tipologie di unità di offerta differenti presenti in AFAM, può, solo con riferimento a quelle unità di offerta (tra quelle ricomprese nell'atto che lo riconosce Ente unico)

- ubicate sul territorio della ATS a cui la domanda è presentata (ovvero di contrattualizzazione per l'ADI e le Cure Palliative Domiciliari);
- ricomprese nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 4, come individuate al paragrafo 1) del presente allegato;

presentare domanda di concessione del contributo in oggetto, in relazione ai costi fissi complessivi (somma dei costi fissi) relativi al periodo marzo/dicembre 2020 di tali unità di offerta, al fine di un concorso complessivo delle corrispondenti disponibilità contrattuali di budget (somma di tutti i valori di ipo-produzione se < al 90% del budget assegnato) alla determinazione del valore massimo del contributo concedibile dalla ATS, redatta secondo lo specifico schema tipo riportato in fondo al presente allegato. In tale ambito può concorrere anche l'unità di offerta con valore complessivo di produzione superiore al 90% purchè la somma dei valori complessivi di produzione delle unità di offerta per le quali è presentata domanda come ente unico è sotto il 90% dei budget complessivi assegnati sul 2020 per le stesse unità di offerta.

Qualora l'Ente gestore presenti domanda di concessione relativamente a contratti caratterizzati da un **budget negoziato** trasversalmente a **diversi setting assistenziali** e solo alcuni di questi rientrano nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, il budget valido ai fini del contributo (budget teorico disponibile pari al 90% del budget assegnato, costituente tetto massimo riconoscibile) deve essere calcolato in proporzione al valore/peso che, nell'esercizio 2019, la produzione rendicontata su tale setting ha assunto sul valore rendicontato su tutti i setting di contratto. Regione Lombardia provvederà a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei contratti sui vari setting ai fini di individuare le quote che concorrono alle richieste ex art. 109 oppure alle richieste ex art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020; in ogni caso, ai fini della predetta individuazione delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non

può superare il valore del budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei setting.

L'Ente gestore procede alla compilazione della scheda di rilevazione dei costi fissi, ricompresa nel format della domanda, utilizzando la tabella trasmessa da ATS da utilizzarsi unicamente per la richiesta di contributo ai sensi dell'art. 4. I valori delle macrovoci di scheda struttura vanno pertanto valorizzate dall'Ente gestore per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 partendo dai valori analitici dei singoli conti che le compongono, come dettagliate nella tabella fornita a supporto

La tabella trasmessa da ATS agli Enti gestori, indica infatti distintamente, nell'ambito di ciascuna macrovoce di scheda struttura, **la natura fissa o variabile** di ogni singolo conto di costo in essa ricompreso.

L'Ente gestore, ai fini della compilazione del format di rilevazione dei costi fissi riportato nel format di domanda in fondo al presente allegato, dovrà pertanto procedere:

- A) alla somma di **tutti i costi** riferiti a **ciascuna macrovoce di scheda struttura** e analiticamente imputabili all'unità di offerta per la quale è presentata domanda; nel format di rilevazione dei costi fissi sono infatti riportate le 4 macrovoci di scheda struttura da valorizzare e precisamente: *costo personale addetto all'assistenza, costi consumi beni e servizi sanitari, costi attività alberghiera (non sanitaria), costi attività supporto (mista)*. Nell'ambito di ciascuna macrovoce andrà pertanto riportata la somma dei valori dei singoli conti di costo in esse ricompresi (come dettagliati tabella fornito a supporto) riferiti all'unità di offerta per la quale è presentata domanda in relazione al periodo marzo 2020 dicembre 2020; a **sommare** tra loro le **macrovoci** di costo di scheda struttura, sopra individuate: ottenendo così i **costi totali**;
- B) a sommare tutti i singoli conti di costo variabili previsti nell'ambito delle macrovoci a costo richiamate nella lettera a) (sommando i conti di costo che nella tabella fornita a supporto sono qualificati come costi variabili), così ottenendo il totale dei **costi variabili**;
- C) a sottrarre dai costi totali di cui alla lettera A), il valore totale relativo ai soli costi variabili di cui alla lettera B): i costi variabili non possono essere infatti coperti dal contributo a ristoro in questione. Il valore così ottenuto corrisponde al **totale** dei soli **costi fissi** per il periodo marzo 2020 dicembre 2020;
- D) a indicare il valore corrispondente a ciascuna macrovoce a ricavo prevista nel format (sono 4 macrovoci: ricavi da fondo sanitario, rette, altri ricavi, contributi/ristori), e a sommare tra loro il valore di tali macrovoci a ricavo, ottenendo così i **ricavi totali**;
- E) a sottrarre dal totale dei ricavi di periodo di cui alla lettera D), il valore dei costi variabili di cui alla lettera B) sopra riportata;
- F) a sottrarre al valore dei costi fissi calcolato come previsto alla lettera C), quello dei ricavi residui (vedi sopra alla lettera E)), così ottenendo lo scostamento relativo ai

costi fissi non coperti da altri ricavi di periodo, in relazione al quale è presentata domanda di contributo, da confrontare con il valore del budget residuo ed entro il tetto del 90% del budget stesso.

5. LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO OGGETTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELLA ATS DI UBICAZIONE DELLA/E UNITA' DI OFFERTA E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

L'ATS, ricevuta la domanda di contributo da parte dall'Ente gestore:

- verificata la correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo definiti e di completezza in ordine all'effettiva indicazione e compilazione di tutte le informazioni in essi richieste;
- verificata la coerenza dei dati indicati dall'Ente gestore con quelli riportati nella tabella inviata dalla ATS stessa;
- verificato che lo schema analitico di periodo marzo 2020 settembre 2020 valorizza effettivamente uno scostamento negativo in relazione ai costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti in relazione alla unità d'offerta per la quale la domanda è presentata;
- calcola il contributo come differenza tra la somma del "valore complessivo" della produzione a budget della singola unità offerta per la quale è presentata domanda e quello corrispondente al totale dello scostamento relativo ai costi fissi riferiti alla stessa unità d'offerta per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo, come dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato in fondo al presente allegato.
- dispone conseguentemente, con proprio provvedimento, la concessione una tantum sull'esercizio 2020 del ristoro in oggetto fino a concorrenza del 90% del budget assegnato e sottoscritto sul 2020 dall'Ente gestore con riguardo all'unità di offerta per la quale è presentata domanda.

Qualora la domanda di concessione è presentata dall'Ente gestore con riferimento a contratti caratterizzati da un **budget negoziato** trasversalmente a **diversi setting assistenziali** e solo alcuni di questi rientrano nell'ambito di applicazione della norma dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, il budget valido ai fini del contributo (budget teorico disponibile pari alla differenza tra il valore complessivo della produzione a budget e il valore del 90% del budget assegnato, costituente tetto massimo riconoscibile) è calcolato in proporzione al valore/peso che, nell'esercizio 2019, la produzione rendicontata su tale setting ha assunto sul valore rendicontato su tutti i setting di contratto. Regione Lombardia provvederà a comunicare alle ATS i valori risultanti dallo scorporo dei contratti sui vari setting ai fini di individuare le quote che concorrono alle richieste ex art. 109 oppure alle richieste ex art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020; in ogni caso, ai fini della predetta individuazione delle quote, il valore del budget non consumato dei vari setting non può superare il valore del budget non consumato a livello di contratto per il complesso dei setting.

In caso di domanda di contributo presentata dall'Ente gestore unico - definito tale con specifico atto regionale - anche di tipologie di unità di offerta presenti in AFAM, l'ATS procede al riconoscimento del contributo entro il valore complessivo del 90% dei budget assegnati alle singole unità di offerta per le quali è presentata domanda (90% della somma dei budget delle UDO "in Ente unico", ricomprese tra quelle che possono presentare domanda per il contributo in oggetto. A questo fine, nell'ambito della casistica riferita alla domanda presentata dall'Ente gestore unico, può concorrere anche l'unità d'offerta con valore complessivo di produzione superiore al 90% purchè la somma dei valori complessivi di produzione delle unità di offerta per le quali è presentata domanda come Ente unico è sotto il 90% dei budget complessivi assegnati sul 2020 alle stesse unità di offerta.

In tal caso il contributo è calcolato come differenza tra la somma del "valore complessivo" della produzione a budget delle singole unità offerta ricomprese nell'Ente unico e quello corrispondente al totale degli scostamenti relativi ai costi fissi riferiti alle medesime unità di offerta per il periodo marzo 2020 dicembre 2020 non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo, come dichiarati agli atti istruttori dall'Ente gestore che ne fa richiesta mediante presentazione dello schema tipo riportato in fondo al presente allegato. Tale contributo è pertanto riconosciuto da ATS con proprio provvedimento, entro il limite del 90% della somma dei valori di budget assegnati e sottoscritti per il 2020 per le medesime unità di offerta.

Nel caso di domanda presentata dall'Ente gestore unico, il provvedimento di ATS che dispone la concessione lo valorizza distintamente per singola tipologia di UDO (ricompresa nell'Ente unico) in ragione dell'incidenza dello scostamento dichiarato dall'Ente gestore sulle singole unità di offerta considerate sul totale degli scostamenti delle Udo ricomprese nella domanda.

I valori riconosciuti a titolo di concessione ai sensi dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020, vengono portati interamente a costo sulla ATS di ubicazione della struttura, distintamente sulle singole tipologie di unità di offerta della rete sociosanitaria e/o della salute mentale beneficiarie del contributo. In ipotesi di concessione trasversale a diverse unità di offerta, l'ATS procede distintamente a imputare la concessione in funzione dell'incidenza degli scostamenti sul totale degli scostamenti riferiti alle diverse unità di offerta interessate.

L'ATS di ubicazione delle unità di offerta procede pertanto:

- a indicare nell'apposito modello predisposto dalla DG Welfare, 2020, l'incremento a costo determinato dall'applicazione dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter DL 34/2020, conv L. 77/2020, distintamente per tipologia di unità di offerta, ai fini della determinazione a livello regionale del decreto di assegnazione del FSR 2020 definitivo per la chiusura dell'esercizio, da trasmettere ai competenti uffici della DG Welfare entro maggio;

6. FATTURA A CONGUAGLIO ESERCIZIO 2020: QUOTA A TITOLO DI REMUNERAZIONE SULLA PRODUZIONE RESA E RENDICONTATA E QUOTA A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 109

Qualora la somma tra l'importo spettante a titolo di remunerazione della produzione complessiva a budget resa e rendicontata sull'esercizio 2020 e il valore della concessione disposta da ATS in forza dell'art. 4 commi 5 bis e 5 ter del DL 34/2020, con. nella L.77/2020, superi il totale delle somme già erogate all'Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, l'ATS comunica all'Ente gestore il valore della fattura a conguaglio chiedendogli di riportare distintamente nel testo della medesima:

- la quota dovuta a titolo di remunerazione della produzione a budget erogata e rendicontata;
- la quota dovuta a titolo di concessione una tantum sull'esercizio 2020 in relazione all'applicazione del contributo in oggetto, corrispondente al valore indicato nel provvedimento di ATS che concede il contributo (iva esclusa);
- il valore degli acconti totali erogati, al fine del calcolo del conguaglio dovuto.

L'ATS procede al pagamento della fattura a saldo in allineamento alle tempistiche di cui alla DGR XI/4354 del 24/02/2021.

Qualora la somma tra l'importo spettante a titolo di remunerazione della produzione complessiva a budget erogata e rendicontata sull'esercizio 2020 e il valore della concessione disposta da ATS in forza dell'art. 109 del DL 34/2020, con. nella L.77/2020 in applicazione delle determinazioni di cui al presente allegato, è inferiore al totale delle somme già erogate all'Ente gestore nel corso del 2020 a titolo di acconto, l'ATS procede a emettere nota di credito a conguaglio.

La ATS contabilizza i costi legati alla concessione del contributo in oggetto sugli stessi conti di costo e di NI_SAN su cui contabilizza i costi legati alla remunerazione della produzione erogata e rendicontata sulle stesse unità di offerta.

Schema per la presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all'art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. "decreto ristori bis" - conv. con legge n. 176/2020, a favore delle tipologie di Unità di offerta sociosanitarie e della salute mentale di cui al paragrafo 1) dell'allegato 2) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda, riconosciuto una tantum e non storicizzabile sul 2021 e gli esercizi successivi.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL'ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL'ART. 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020 - C.D. "DECRETO RISTORI BIS" - CONV. CON LEGGE N. 176/2020

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore _____ con sede legale nel comune di _____ via _____,

PRESENTA DOMANDA

di concessione del contributo indicato nella colonna l) della tabella più sotto riportata, previsto una tantum sull'esercizio 2020 dalla norma dell'art. 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. "Decreto ristori bis" - convertito dalla L. 176/2020, in relazione al contratto/i stipulato/i con la ATS per l'esercizio 2020 in attuazione della DGR XI/4049/2020, riferito/i alla/alle unità di offerta sociosanitarie e/o della salute mentale distintamente dal sottoscritto individuate nelle tabelle sempre più sotto riportate, in sede di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, avendo verificato che le stesse:

- ✓ rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto, come individuate al paragrafo 1 dell'allegato 2) alla DGR di approvazione del presente schema tipo di domanda, in quanto unità di offerta che non hanno i requisiti per presentare domanda per la richiesta di contributo di cui alla norma dell'art. 109 del DL 34/2020;
- ✓ all'esito dell'applicazione a livello di sistema degli effetti degli incrementi tariffari disposti dal quadro normativo regionale 2020, presentano un valore complessivo di produzione a budget 2020 < al 90% del budget 2020;

E

A TAL FINE

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti:

DICHIARA CHE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- con riferimento al periodo marzo 2020 dicembre 2020 i costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla gestione della/delle unità di offerta indicate nella tabella sotto riportata sono pari a quanto indicato nella colonna H)

TABELLA 1. RICHIESTA CONTRIBUTO

A	B	C	D	E	F (90% DI D)	G (F-E)	H	I
TIPOLOGIA DI UNITA' DI OFFERTA	DENOMINAZIONE UNITA' DI OFFERTA	CUDES	BUDGET 2020	VALORE COMPLESSIVO DELLA PRODUZIONE (COME COMUNICATO DA ATS) < AL 90% DEL BUDGET	90% BUDGET ASSEGNATO	BUDGET ANCORA DISPONIBILE (2)	SCOSTAMENTO COSTI FISSI PERIODO MARZO 2020 DICEMBRE 2020 (3)	CONTRIBUTO RICHIESTO (ENTRO IL TETTO DELLA COLONNA G) (3)

- (2) budget di unità di offerta non gestite nell'ambito di ente unico non possono compensarsi; Qualora il budget negoziato sia trasversale a diversi setting assistenziali e solo alcuni di questi rientrano nell'ambito di applicazione del contributo ex art.4, il budget valido ai fini del calcolo del contributo e' calcolato in proporzione al valore/peso che, nell'esercizio 2019, ha assunto la produzione rendicontata per tale setting sul totale del valore rendicontato su tutti i setting di contratto.
- (3) n.b. l'importo da inserire nella **colonna H** della **Tabella 1** "Richiesta Contributo" corrisponde all'importo del **punto F)** della **Tabella 2** "Rilevazione costi fissi"; l'importo da inserire nella **colonna I)** della **Tabella 1** "Richiesta Contributo" corrisponde al **punto (F)** della **Tabella 2** "Rilevazione costi fissi") da inserire però entro il tetto del valore indicato nella colonna G) della stessa Tabella 1) "Richiesta contributo"

- I costi fissi indicati nella colonna H) in relazione ai quali è richiesto il contributo di cui alla colonna I) non sono già coperti da altri ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a qualsiasi titolo conseguiti dall'Ente gestore alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura dei medesimi costi per la quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;
- ai fini delle imputazioni dei costi fissi a rilevanza sanitaria sulle singole unità di offerta per le quali è presentata domanda, in relazione ai mesi da marzo 2020 a dicembre 2020 sono stati adottati gli ordinari criteri di contabilità in una logica analitica e sono stati considerati tutti i ricavi/contributi/ristori ordinari e straordinari a qualsiasi titolo conseguiti alla data della presentazione della presente domanda, impegnandosi in ogni caso a non richiedere altri contributi diretti in tutto o in parte alla copertura della quota che sarà coperta attraverso il presente contributo;
- lo schema/gli schemi di rilevazione sotto riportato valorizza l'analitica della gestione economica dell'unità di offerta per la quale è presentata domanda evidenziando lo

scostamento relativo ai costi fissi a rilevanza sanitaria sostenuti relativamente al periodo marzo 2020 – dicembre 2020, calcolato tenendo conto dei conti di costo e delle tipologie di ricavi che alimentano le macrovoci di scheda sotto individuate:

TABELLA 2: RILEVAZIONE COSTI FISSI

valori riferiti al periodo 1/3/2020-31/12/2020

Tipologia di Unità di Offerta	
Denominazione	
Comune di ubicazione	
Cudes	

MACROVOCI A COSTO DI SCHEDA STRUTTURA	COSTI/COMPETENZA 2020	€
1	COSTO PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	€
2	COSTI CONSUMI BENI E SERVIZI SANITARI	€
3	COSTI ATTIVITA' ALBERGHIERA (NON SAN)	€
4	COSTI ATTIVITA' SUPPORTO (MISTA)	€
	(A) COSTI TOTALI	€
	(B) TOTALE COSTI VARIABILI (e' un di cui dei costi totali)	€
VALORE DA INSERIRE NELLA COLONNA H) DELLA TABELLA 1	(C) = COSTI FISSI (A-B): COSTI TOTALI MENO COSTI VARIABILI	€
MACROVOCI A RICAVO	RICAVI/COMPETENZA 2020	€
1	RICAVI DA FONDO SANITARIO (BUDGET+EXTRA BUDGET)	€
2	RETTE	€
3	ALTRI RICAVI	€
4	CONTRIBUTI/RISTORI (al netto del presente)	€
	(D) RICAVI TOTALI	€
	E= (D-B) RICAVI TOTALI MENO COSTI VARIABILI	€
VALORE DA INSERIRE NELLA COLONNA I) DELLA TABELLA 1) SOLO ENTRO IL TETTO DEL VALORE DEL BUDGET DISPONIBILE RIPORTATO NELLA COLONNA G) DELLA STESSA TABELLA 1)	F= (C-E) SCOSTAMENTO TRA RICAVI E COSTI FISSI DI PERIODO DA CONFRONTARE CON IL RESIDUO TRA IL VALORE DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA A BUDGET E IL TETTO DEL 90% DEL BUDGET STESSO (da inserire nella colonna	€

- (2) n.b. l'importo da inserire nella colonna H della Tabella 1) denominata "Richiesta Contributo" corrisponde all'importo del punto F) della Tabella 2) denominata "Rilevazione costi fissi"; l'importo da inserire nella **colonna I** della **Tabella 1** "Richiesta Contributo" corrisponde al **punto (F)** della **Tabella 2** "Rilevazione costi fissi") da inserire però entro il tetto del valore indicato nella colonna G) della stessa Tabella 1) "Richiesta contributo"

L'Ente gestore, ai fini della compilazione del format di rilevazione dei costi fissi sopra riportato, dovrà pertanto procedere:

- A) alla somma di **tutti i costi** riferiti a **ciascuna macrovoce di scheda struttura** e analiticamente imputabili all'unità di offerta per la quale è presentata domanda; nel format di rilevazione dei costi fissi sono infatti riportate le 4 macrovoci di scheda struttura da valorizzare e precisamente: *costo personale addetto all'assistenza, costi consumi beni e servizi sanitari, costi attività alberghiera (non sanitaria), costi attività supporto (mista)*. Nell'ambito di ciascuna macrovoce andrà pertanto riportata la somma dei valori dei singoli conti di costo in esse ricompresi (come dettagliati nel foglio di calcolo elettronico fornito a supporto) riferiti all'unità di offerta per la quale è presentata domanda in relazione al periodo marzo 2020 dicembre 2020; a **sommare** tra loro le **macrovoci** di costo di scheda struttura, sopra individuate, ottenendo così i **costi totali**;
- B) a sommare tutti i singoli conti di costo variabili previsti nell'ambito delle macrovoci a costo richiamate nella lettera a) (sommando i conti di costo che nel foglio di calcolo elettronico fornito a supporto sono qualificati come costi variabili), così ottenendo il totale dei **costi variabili**;
- C) a sottrarre dai costi totali di cui alla lettera A), il valore totale relativo ai soli costi variabili di cui alla lettera B); i costi variabili non possono essere infatti coperti dal contributo a ristoro in questione. Il valore così ottenuto corrisponde al **totale** dei soli **costi fissi** per il periodo marzo 2020 dicembre 2020;
- D) a indicare il valore corrispondente a ciascuna macrovoce a ricavo prevista nel format (sono 4 macrovoci: ricavi da fondo sanitario, rette, altri ricavi, contributi/ristori), e a sommare tra loro il valore di tali macrovoci a ricavo, ottenendo così i **ricavi totali**;
- E) a sottrarre dal totale dei ricavi di periodo di cui alla lettera D), il valore dei costi variabili di cui alla lettera B) sopra riportata;
- F) a sottrarre al valore dei costi fissi calcolato come previsto alla lettera C), quello dei ricavi residui (vedi sopra alla lettera E)), così ottenendo lo scostamento relativo ai costi fissi non coperti da altri ricavi di periodo, in relazione al quale è presentata domanda di contributo, da confrontare con il valore del budget residuo ed entro il tetto del 90% del budget stesso;
- di essere consapevole che l'ATS potrà effettuare controlli a campione allo scopo di accertare la veridicità di quanto qui dichiarato

allegando copia del documento di identità valido.

Luogo e data

Firma digitale _____

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA RIMODULAZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE DISPONIBILI NELL'AMBITO DEL FSR ASSEGNATO SUL 2020 ALLE ATS IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4049/2020 - AREA DEI CONTRATTI CON SCHEDA DI BUDGET DELLA RETE CONSOLIDATA E SPERIMENTALE SOCIO SANITARIA E AREA DEI CONTRATTI CON SCHEDA DI BUDGET DELLA SALUTE MENTALE

1. PREMESSA

La DGR XI/4049 del 14/12/2020 recante "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020", prevede il superamento della rimodulazione prevista entro novembre 2020 dalla DGR XI/2672/2020 (paragrafo 6.3.8.9), in considerazione dello slittamento della sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, rimandando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020, nonché la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la valutazione di fattibilità di ulteriori rimodulazioni.

Si prevede pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla DGR XI/4049/2020, in via eccezionale, tenuto conto del quadro dell'emergenza pandemica che ha interessato il 2020 e ancora in corso, la possibilità di operare ulteriori rimodulazioni a chiusura dell'esercizio 2020, finalizzando a tal fine la complessiva disponibilità residua a valere sulle risorse di FSR 2020 già assegnato alle ATS nell'ambito delle macroaree indicate al punto successivo del presente allegato, a favore delle unità di offerta sociosanitarie con scheda di budget assegnato e sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020.

2. PROCESSO DI RIMODULAZIONE A LIVELLO REGIONALE SULLA BASE DELLA CERTIFICAZIONE DEL BUDGET RESIDUO DISPONIBILE DI FSR 2020 COMUNICATO DALLE ATS NELL'AMBITO DELL'ASSEGNAZIONE DI FSR INDISTINTO GIA' DISPOSTA A LORO FAVORE SULL'ESERCIZIO 2020

Entro il 30/04/2020 le ATS procedono a certificare alla DG Welfare il livello di eventuale risparmio sulle risorse di FSR indistinto già alle stesse assegnato per l'esercizio 2020 con specifici decreti regionali con riferimento alla macroarea delle unità di offerta sociosanitarie, delle misure, nonché della salute mentale non espressamente dirette al finanziamento dell'acquisito di prestazioni dalla rete intercompany.

I competenti uffici della DG Welfare procedono

- a consolidare risparmi sulla Macroarea delle Unità di offerta sociosanitarie/misure finalizzandone la destinazione a favore delle unità di offerta sociosanitarie consolidate e sperimentali titolari di contratto e scheda di budget assegnato e sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020, come da evidenze agli atti del sistema informativo regionale sui valori di produzione a budget rendicontati sul 2020, in funzione della relativa copertura entro il tetto delle risorse disponibili per tale macroarea;

ALLEGATO 3) RIMODULAZIONE DEFINITIVA UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE - ESERCIZIO 2020, IN CONFORMITA' ALLA DGR XI/4049/2020

- a consolidare i risparmi sulla Macroarea dell'assistenza della psichiatria e della neuropsichiatria infantile di cui al paragrafo 3.2 punto 3) della DGR XI/2672/2020 relativamente al comparto non intercompany, finalizzandone la destinazione a favore dei servizi domiciliari, ambulatoriali diurni e residenziali e dei progetti della salute mentale (gestiti da enti diversi da IRCSS e ASST) titolari di contratto e scheda di budget assegnato e sottoscritto in attuazione della DGR XI/4049/2020, che si trovano in condizione di sovrapproduzione prima dell'applicazione della L.R. 24/2020, come da evidenze agli atti del sistema informativo regionale sui valori di produzione a budget rendicontati, in funzione della relativa copertura entro il tetto delle risorse disponibili per tale macroarea.

Nel quadro delle regole che nel corso del 2020 hanno consentito processi di rimodulazione delle attività erogate in funzione dell'applicazione delle regole di prevenzione e controllo del rischio covid correlato, si prevede in via eccezionale per i servizi di riabilitazione ex art. 26, ai fini della determinazione dei volumi da remunerare per il 2020, il superamento del tetto previsto al § 6.3.8.12 Ulteriori regole di remunerazione della DGR 2672/2019 per la remunerazione delle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare. Questo nell'ambito del processo di rimodulazione definito nel presente allegato e entro i limiti delle risorse di FSR 2020 complessivamente disponibili del budget già assegnato alle ATS.

Nell'area delle sperimentazioni legate al gioco d'azzardo patologico (GAP), relativamente alle attività che declinano l'obiettivo 3.2 della DGR XI/585/2018 finanziate a valere sulle risorse vincolate nazionali dedicate, la rimodulazione è operata a livello regionale tenuto conto del valore delle risorse di fondo vincolato ancora disponibili nell'ambito di quelle assegnate alle ATS con decreto della Direzione Generale Welfare n. 9794 del 13/8/2020 e n.18069 del 4/12/2018.

La rideterminazione delle assegnazioni alle ATS sarà formalizzata nell'ambito del decreto regionale contenente le assegnazioni definitive per l'esercizio 2020, sulla base dei dati di consumo certificati dalle ATS.

3. CRITERIO PER IL CALCOLO DEL CONCORSO ALLA COPERTURA DELL'IPERPRODUZIONE 2020

Le DG Welfare procede alla rimodulazione delle risorse di FSR 2020 disponibili, come certificate dalle ATS in relazione alla quota assegnata per l'area delle unità di offerta socio sanitarie, in conformità a quanto previsto al punto precedente del presente allegato:

- attraverso la redistribuzione dei risparmi a concorso della copertura dell'iperproduzione, procedendo in proporzione all'iperproduzione di tutte le unità di offerta interessate, anche fino al 100%, entro il limite invalicabile delle risorse disponibili comunicate;
- appostando il valore dell'iperproduzione così riconosciuta interamente a costo sulla ATS di ubicazione della UDO, nell'ambito e secondo il dettaglio per tipologia di unità di offerta declinato nelle tabelle di riconciliazione messe a disposizione dai competenti uffici della DG Welfare, ai fini del decreto definitivo di

ALLEGATO 3) RIMODULAZIONE DEFINITIVA UNITA' DI OFFERTA SOCIO SANITARIE - ESERCIZIO 2020, IN CONFORMITA' ALLA DGR XI/4049/2020

assegnazione delle risorse del FSR a chiusura del 2020 e delle relative scritture necessarie all'allineamento alla mobilità regionale 2020;

- trasmettendo alle ATS, all'esito dell'attuazione del processo di rimodulazione, le tabelle con l'indicazione, per singolo contratto, del livello di iperproduzione riconosciuta.

Ai fini del riconoscimento della quota di iperproduzione, l'ente gestore procede alla sottoscrizione di una apposita specifica scheda con l'ATS di contrattualizzazione dell'unità di offerta che formalizza che tali risorse sono riconosciute a titolo straordinario e non storicizzabile sull'esercizio 2021 e seguenti, secondo il format di seguito riportato.

SCHEDA – QUOTA INTEGRATIVA DI RISORSE DI FSR 2020 - PER IPERPRODUZIONE 2020

Il/la sottoscritto/a , in qualità di legale rappresentante dell'Ente gestore _____ con sede legale nel comune di _____ via _____, in applicazione del punto 9 del dispositivo della DGR XI _____ 2020

DICHIARA

di accettare la quota integrativa di risorse pari a euro _____ riconosciuta a copertura dell'iperproduzione erogata nell'esercizio 2020 dalla unità di offerta (inserire la tipologia di unità di offerta), _____ denominata _____ ubicata a _____ in via _____ n. _____ CUDES _____, consapevole che tale quota è riconosciuta dalla ATS di _____ a titolo straordinario e non storicizzabile sull'esercizio 2021 e successivi, come previsto dalla DGR di approvazione della presente scheda tipo integrativa.

allegando copia del documento di identità valido.

Luogo e data

Firma digitale _____